

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3797

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(PISANU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2006

—————

Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75,
recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la recente legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha previsto che nella predisposizione delle schede elettorali i contrassegni delle liste collegate debbano essere riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna.

Il deposito dei contrassegni delle liste e delle dichiarazioni di collegamento, effettuato nei giorni scorsi presso il Ministero dell'interno, ha evidenziato il disagio che comporterebbe per l'elettore l'utilizzo di schede così predisposte, considerato che le dichiarazioni di collegamento, nell'ambito di ciascuna coalizione, hanno raggiunto un numero così elevato da determinare un prolungamento della scheda in verticale tale da non consentirne l'apertura e l'agevole consultazione sulla tavoletta collocata all'interno di ciascuna cabina elettorale.

Pertanto, al fine di eliminare gli accennati disagi e consentire all'elettore un'agevole consultazione della scheda, si è ritenuto sufficiente modificare l'incolonnamento dei contrassegni dalla linea verticale a quella orizzontale.

In tal senso, con l'accluso decreto-legge, è stata modificata la previsione dell'articolo 31, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché la previsione dell'articolo 11, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle parti recentemente novellate dalla citata legge n. 270 del 2005; conseguentemente è stato altresì necessario mo-

dificare la tabella A-bis relativa all'elezione della Camera dei deputati e la tabella A relativa all'elezione del Senato della Repubblica.

Le nuove tabelle costituiscono gli allegati 1 e 2 al presente decreto.

L'applicazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) - secondo il quale le amministrazioni dello Stato possono assumere impegni per un importo non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base - sta determinando numerosi ostacoli ed inconvenienti al perseguimento di una rilevante attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Si fa riferimento più precisamente alle attività ed alle correlate spese per l'organizzazione delle ormai prossime consultazioni elettorali politiche ed amministrative, di quelle relative ad alcune regioni, nonché al *referendum*; si tratta di spese che non afferiscono in via esclusiva agli stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ma rientranti nel più ampio ambito del funzionamento degli uffici centrali e periferici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (quali, ad esempio: spese d'ufficio, spese di informatica, spese postali e telegrafiche, eccetera); pertanto, al fine di evitare rallentamenti che possano pregiudicare il perseguimento di irrinunciabili finalità istituzionali che fanno capo al Ministero dell'interno, si propone la disposizione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Le disposizioni dell'accluso decreto-legge non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati.**

... *Omissis* ...

Art. 31. - (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16). - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

... *Omissis* ...

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

**Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica**... *Omissis* ...ALLEGATO I
(articolo 1, comma 9)«TABELLA A-bis.
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1	10	14	24
2	11	15	
3	12	16	
4	13	17	
5		18	
6		19	
7		20	
8		21	
9		22	
		23	

N.B. La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando da sinistra, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, dall'alto in basso, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio rettangolo - su un'unica colonna, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella colonna sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

... *Omissis* ...

Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

... *Omissis* ...

Art. 11. - (*Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2*). - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonchè, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2.

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

... *Omissis* ...

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

**Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica**... *Omissis* ...ALLEGATO 2
(articolo 4, comma 5)

«TABELLA A

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1	10	14	24
2	11	15	
3	12	16	
4	13	17	
5		18	
6		19	
7		20	
8		21	
9		22	
		23	

N.B. La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando da sinistra, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, dall'alto in basso, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio rettangolo - su un'unica colonna, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella colonna sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 9 marzo 2006*

**Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di facilitare la lettura della scheda elettorale e l'espressione del voto in occasione dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Schede per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

2. La tabella *A-bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2.

(Schede per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Articolo 3.

(Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2006.

CIAMPI

BERLUSCONI - PISANU

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Allegato I
Tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I		Parte II		Parte III		Parte IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24									

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali, iniziando dall'alto, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da disegni sottesi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio riquadro - su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.
Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste, in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione.
Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Allegato 4
Tabella A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Parte I		Parte II		Parte III		Parte IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24									

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando dall'alto, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di liste, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da disegni sottesi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione e i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio riquadro - ciascuno in un proprio riquadro - su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotte soltanto i contrassegni di tali liste. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a dieci; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione. Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive ripiegate in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.